



---

# CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 33 DEL 26 NOVEMBRE 2021

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **AVVIO REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE**

Il registro unico Nazionale degli enti del Terzo Settore (RUNTS) ha finalmente preso il via. Il 23 novembre 2021 è iniziato il processo di trasmigrazione di organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi registri regionali e provinciali; dalla medesima data non sarà più possibile iscriversi nei preesistenti registri. Dal 24 novembre 2021 gli enti che intendono acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) possono presentare direttamente agli uffici competenti del RUNTS l'istanza per l'iscrizione.

Pagina 7

- **GREEN PASS AL LAVORO - NOVITA' DELLA CONVERSIONE IN LEGGE**

Il Decreto Green Pass sui luoghi di lavoro (DL del 21.09.2021 n. 127) è stato convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021. Ricordiamo che il decreto ha introdotto, a decorrere dal 15 ottobre 2021, l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro sia pubblici che privati. Nella scheda che segue riepiloghiamo la disciplina rivolta ai datori di lavoro del settore privato evidenziando le principali novità della legge di conversione.

Pagina 13

- **LE NOVITÀ 2022 PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO**

Dal 01.01.2022 i dati delle operazioni effettuate con controparti estere (acquisti e vendite) andranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato della fatturazione elettronica (trasmissione del singolo file XML tramite SdI). Si passa quindi da un invio massivo dei dati, a cadenza trimestrale (blocco DTR o DTE dell'esterometro), ad una trasmissione dei singoli file XML (fatture di acquisto e fatture di vendita estere). In data 28.10.2021 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove specifiche tecniche in vigore dal 2022 che accolgono le novità in argomento. Nella seguente scheda un riepilogo del nuovo adempimento.

Pagina 17

## AGGIORNAMENTO

---

### **PER L'ISCRIZIONE AL RUNTS NECESSARIE FIRMA DIGITALE E PEC**

Pagina 26

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 29

- **II GIUDICER HA SENTENZIATO**

Pagina 30

- **La differenza tra crediti inesistenti e crediti non spettanti: la pronuncia della Cassazione**

Pagina 32

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 26.11.2021 AL 10.12.2021**

Pagina 34

## LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### Super green pass e altre novità in un nuovo decreto-legge

Approvato dal Governo un nuovo [Decreto Legge \(c.d. Super Green pass\)](#) contenente *Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*. Il testo prevede una serie di misure di contenimento della "quarta ondata" della pandemia Covid-19:

- ◆ **Obbligo terza dose del vaccino ed estensione dell'obbligo vaccinale a nuove categorie dal 15 dicembre. Sono interessati:**
  - ✓ personale amministrativo della sanità
  - ✓ docenti e personale amministrativo della scuola
  - ✓ militari
  - ✓ forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.
- ◆ **Entra in vigore il "Green Pass rafforzato" ovvero green pass per vaccinazione o guarigione (non a seguito di tampone negativo) necessario dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022 sia in zona bianca, sia (eventualmente) in zona gialla e arancione, per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni, come spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche. In questo periodo quindi il tampone sarà valido in tutta Italia solo per andare al lavoro e nei trasporti pubblici.**
- ◆ **La durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.**
- ◆ **L'obbligo di Green Pass (standard) viene esteso a ulteriori settori:**
  - ✓ alberghi;
  - ✓ spogliatoi per l'attività sportiva;
  - ✓ servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;
  - ✓ servizi di trasporto pubblico locale.
- ◆ **Previsto un rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.**
- ◆ **L'accesso alla terza dose di vaccino viene aperto a tutti i soggetti over 18.**

### Credito d'imposta per pubblicità in favore di leghe sportive, ASD e SSD

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2021, il DPCM del 30 dicembre 2020 con il Regolamento per la concessione di un contributo, sotto forma di **credito di imposta, pari al 50%** degli **investimenti pubblicitari** in favore di **leghe e società sportive** professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. In particolare, il contributo mira a incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie **effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020**.

Essendo il decreto pubblicato in Gazzetta risalente al mese di dicembre 2020, le domande per

le spese sostenute nell'anno 2020 sono già state presentate. Il cd. Decreto Sostegni bis (DL 73/2021) ha **esteso anche alle spese sostenute nel 2021** le disposizioni relativamente agli investimenti in sponsorizzazioni. Ciò significa che, secondo le modalità che saranno rese note sul sito del Dipartimento per lo sport, **sarà possibile richiedere la detrazione del 50% a valere su tutte le spese per pubblicità, non inferiori a 10.000 euro, sostenute nell'anno 2021.**

### **Riapertura partita Iva in caso di decesso del professionista**

L'Agenzia delle entrate specifica con [Risposta a interpello n 785 del 19 novembre 2021](#) che nel caso in cui l'erede di un professionista deceduto, riscontri posizioni creditorie residue dopo la cessazione e cancellazione della partita IVA, **deve essere richiesta la riapertura della partita IVA e vanno fatturate a suo nome le prestazioni effettuate** sia nei confronti dei titolari di partita IVA che nei confronti dei clienti non soggetti passivi ai fini IVA.

In merito ricorda che l'articolo 35-bis del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633 prevede che *«Gli obblighi derivanti dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.*

Tuttavia, con la circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti connessi all'attività professionale. Inoltre, nella sentenza n. 8059 del 21 aprile 2016 la Corte di Cassazione ha affermato che *"il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione"*.

### **Cassa COVID al via le domande**

Il decreto Fisco-lavoro n. 146/2021 ha introdotto ulteriori periodi di cassa integrazione COVID, per le aziende di alcuni settori particolarmente colpiti dall'emergenza COVID 19. Si tratta di:

- ◆ 13 settimane, da fruire tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 per i settori interessati da cassa in deroga e assegni ordinari e
- ◆ 9 settimane di cassa integrazione ordinaria per il settore tessile, moda, pelletterie.

**Sono interessati i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre**, data di entrata in vigore del decreto.

INPS ha comunicato nel [messaggio n. 4034 del 18.11.2021](#) **l'apertura della piattaforma telematica per l'invio delle domande**. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge, quindi entro il 30 novembre 2021 per i periodi di riduzione o sospensione iniziati ad ottobre 2021.

Per CIGD e ASO il nuovo codice causale è "COVID19 - dl 146 2021". Per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga relativi ad aziende delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le causali: "COVID 19 - DL 146/21 – Deroga Trento"; "COVID 19 - DL 146/21 – Deroga Bolzano". Per la prestazione di cassa integrazione guadagni ordinaria, previa sospensione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in corso, le relative domande devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale "COVID 19 - DL 146/21 – sospensione CIGS".

### **Bonus pescatori autonomi al via le domande**

Pubblicate le istruzioni per le **domande del trattamento di sostegno al reddito a favore dei soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori e dei pescatori autonomi**, cd. Bonus COVID, previsto dalla legge di bilancio 2021 (art.1 comma 315-318 L. 178//2020). La circolare INPS è la [n. 173 del 19.11.2021](#).

L'accesso al trattamento è riconosciuto **a coloro che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel primo semestre 2021** almeno pari al 33 per cento, rispetto al reddito del primo semestre 2019. Per il calcolo **il reddito va individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute** nell'esercizio dell'attività. Il trattamento di sostegno al reddito è concesso per la durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, nella misura di **40 euro netti al giorno**. Si può presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell'INPS.

### **Contratti brevi in agricoltura: la disoccupazione non si interrompe**

Niente interruzione dei trattamenti di sostegno al reddito in caso di contratti brevi in agricoltura. La misura di promozione del lavoro agricolo prevista dal Decreto Rilancio n. 34/2020 e rinnovata dal Decreto Sostegni bis resta **confermata fino alla fine dello stato di emergenza** che è attualmente fissato al 31.12.2021 (ma quasi certamente subirà una estensione, forse al 30 giugno 2022). INPS ha riconfermato le istruzioni sulla deroga al divieto di cumulo tra lavoro dipendente e percezione di NASPI, DISCOLL e Cassa integrazione a zero ore, nel [messaggio n°4079 del 22 novembre 2021](#).

Si ricorda che la deroga riguarda contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di reddito di 2000 euro annui. L'istituto precisa pertanto che, in tali casi, il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello "RdC/PdC – com Esteso" per la comunicazione dei redditi percepiti, come sarebbe ordinariamente previsto dalla disciplina.

Concludiamo informando che:

- ◆ Dal 23 novembre 2021 al 22 gennaio 2022 i rivenditori di prodotti sfusi o alla spina potranno presentare domanda di contributo per le spese sostenute nel 2020 e relative all'adeguamento dei locali del punto vendita e ad iniziative di comunicazione e pubblicità. Le domande potranno essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di Invitalia <https://padigitale.invitalia.it>.
- ◆ Solo fino al 30 novembre invece è possibile presentare domanda per nuovi fondi destinati al settore della logistica e fiere sulla [piattaforma MISE "Ristorifiere"](#). Le risorse sono destinate agli operatori che abbiano registrato una perdita media mensile di fatturato e corrispettivi, pari ad almeno il 30%, a causa dell'annullamento, del ridimensionamento di un evento fieristico o congressuale tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, in Italia o all'estero.

## ■ OGGETTO: AVVIO REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE

Il registro unico Nazionale degli enti del Terzo Settore (RUNTS) ha finalmente preso il via. Il **23 novembre 2021** è iniziato il processo di trasmigrazione di organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi registri regionali e provinciali; dalla medesima data non sarà più possibile iscriversi nei preesistenti registri. Dal **24 novembre 2021** gli enti che intendono acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) possono presentare direttamente agli uffici competenti del RUNTS l'istanza per l'iscrizione.

### AVVIO DEL RUNTS

#### STRUTTURA DEL RUNTS E CRITERIO DELLA TERRITORIALITÀ

Il RUNTS è stato istituito dall'art. 45 del Codice del Terzo Settore (CTS) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne ha previsto la gestione operativa su base territoriale e con modalità telematiche.

Esso si compone di **sette sezioni**<sup>1</sup>:

- a) Organizzazioni di volontariato;
- b) Associazioni di promozione sociale;
- c) Enti filantropici;
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e) Reti associative;
- f) Società di mutuo soccorso;
- g) Altri enti del Terzo settore. In questa sezione possono iscriversi gli ETS che non presentano i requisiti per una delle categorie indicate nelle lettere precedenti.





Ad eccezione delle **reti associative**, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

**Solo e soltanto per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale già iscritte nei preesistenti appositi registri è previsto un passaggio "automatico" – cioè senza necessità di apposita domanda – al RUNTS. Tutti gli altri enti<sup>2</sup> (ONLUS incluse) dovranno presentare apposita istanza**

<sup>1</sup> Art. 46 CTS.

<sup>2</sup> Le Imprese Sociali non si iscrivono al RUNTS bensì al REGISTRO DELLE IMPRESE. I dati presenti nel registro delle imprese sulle imprese sociali confluiranno nel RUNTS.

	<p>per l'iscrizione all'ufficio del RUNTS competente, ossia quello della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la propria <b>sede legale</b>.</p> <p> L'unica eccezione riguarda le reti associative, per le quali è competente l'ufficio statale istituito presso il Ministero del Lavoro.</p>								
<p><b>TRASMIGRAZIONE DAI REGISTRI ESISTENTI DI ODV E APS</b></p>	<p>L'articolo 54 del Codice del Terzo Settore prevede un processo di comunicazione al RUNTS dei dati delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) già iscritte ai relativi preesistenti registri. Questo processo è denominato <b>trasmigrazione automatica</b> in quanto non è necessaria una istanza da parte delle ODV e APS coinvolte.</p> <p><b>TRASMIGRAZIONE AUTOMATICA DI ODV E APS ISCRITTE NEI REGISTRI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME</b></p> <p><b>Il 23 novembre 2021</b> ha avuto quindi inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri regionali e provinciali delle ODV e delle APS: <b>i competenti uffici delle regioni e delle province autonome comunicano telematicamente al RUNTS i dati in loro possesso</b> relativi alle APS e alle ODV iscritte nei rispettivi registri alla data del 22 novembre 2021, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione. Insieme ai predetti dati saranno inviati <b>copia dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto</b> in loro possesso.</p> <p> <b>L'invio dei dati e documenti dovrà concludersi entro il 21 febbraio 2022.</b></p> <p>Entro i <b>180 giorni successivi</b> (siamo ad agosto 2022) avrà luogo la <b>verifica della sussistenza</b> dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS previsti dal CTS: ciascun ufficio del RUNTS, prese in carico le informazioni di propria competenza, deve infatti procedere a verificare le posizioni dei singoli enti aventi sede legale nel proprio territorio.</p> <p>A questo punto possono verificarsi le seguenti ipotesi:</p> <table border="1" data-bbox="411 1518 1423 1926"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 1518 721 1579">Ipotesi</th> <th data-bbox="721 1518 1423 1579">Effetto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="411 1579 721 1720">Mancata emanazione di un provvedimento espresso di diniego</td> <td data-bbox="721 1579 1423 1720"><b>Silenzio-assenso:</b> l'ente si intende iscritto</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1720 721 1877">Le <b>informazioni</b> risultano <b>incomplete</b></td> <td data-bbox="721 1720 1423 1877">L'Ufficio richiede all'ente le informazioni e i documenti mancanti e il procedimento rimane sospeso per <b>60 giorni</b>, decorsi inutilmente i quali l'iscrizione è negata</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1877 721 1926">Emergono <b>motivi</b></td> <td data-bbox="721 1877 1423 1926"><b>L'Ufficio assegna all'ente due termini</b>, decorsi inutilmente i</td> </tr> </tbody> </table>	Ipotesi	Effetto	Mancata emanazione di un provvedimento espresso di diniego	<b>Silenzio-assenso:</b> l'ente si intende iscritto	Le <b>informazioni</b> risultano <b>incomplete</b>	L'Ufficio richiede all'ente le informazioni e i documenti mancanti e il procedimento rimane sospeso per <b>60 giorni</b> , decorsi inutilmente i quali l'iscrizione è negata	Emergono <b>motivi</b>	<b>L'Ufficio assegna all'ente due termini</b> , decorsi inutilmente i
Ipotesi	Effetto								
Mancata emanazione di un provvedimento espresso di diniego	<b>Silenzio-assenso:</b> l'ente si intende iscritto								
Le <b>informazioni</b> risultano <b>incomplete</b>	L'Ufficio richiede all'ente le informazioni e i documenti mancanti e il procedimento rimane sospeso per <b>60 giorni</b> , decorsi inutilmente i quali l'iscrizione è negata								
Emergono <b>motivi</b>	<b>L'Ufficio assegna all'ente due termini</b> , decorsi inutilmente i								



	<b>ostativi</b> dall'iscrizione	quali l'iscrizione è negata: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>10 giorni</b> per formulare eventuali <b>controdeduzioni</b> o per manifestare l'intenzione di procedere alla regolarizzazione</li> <li>◆ <b>60 giorni</b> per dare prova dell'avvenuta <b>regolarizzazione</b></li> </ul>
	Emergono motivi ostativi dall'iscrizione nella sezione ODV o APS ma anche la <b>sussistenza dei requisiti per l'iscrizione in altra sezione</b>	<b>l'Ufficio lo comunica all'ente, individuando la sezione proposta e assegna due termini:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>10 giorni</b> per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la volontà di iscriversi nella diversa sezione</li> <li>◆ <b>60 giorni</b> per porre in essere eventuali regolarizzazioni che, se effettuate, portano all'iscrizione nella diversa sezione</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>APS ISCRITTE NEL REGISTRO NAZIONALE E RELATIVE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI E CIRCOLI AFFILIATI</b></p> <p>Per le APS nazionali il Ministero del lavoro avrà tempo fino al <b>23 dicembre 2021</b> per trasmettere il relativo elenco e fino al <b>21 febbraio 2022</b> per completare il trasferimento degli atti in suo possesso.</p> <p>Entro i <b>180 giorni successivi</b> ciascun Ufficio del RUNTS, una volta prese in carico le informazioni relative agli enti aventi la sede legale nella propria regione o provincia autonoma, procede alle verifiche con le stesse modalità illustrate nella tabella del paragrafo precedente.</p>		
<b>NUOVE ISCRIZIONI</b>	<p><b>Dal 24 novembre 2021</b> è possibile, <b>per gli enti diversi dalle ODV e APS iscritte nei preesistenti registri<sup>3</sup> (per le quali opera la trasmigrazione automatica) e dalle Onlus</b>, presentare all'Ufficio competente la domanda per l'iscrizione al RUNTS.</p> <p>Possono dunque iscriversi a partire dal 24 novembre le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale NON iscritte nei registri preesistenti, gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.</p>	

<sup>3</sup> Dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile presentare istanza per l'iscrizione nei preesistenti registri.

	<p>Per le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese (per la quale non occorre attendere la data del 24/11) soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.</p> <p><b>Operazioni preliminari</b> necessarie per l'iscrizione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ verificare di avere tutti i requisiti richiesti dal CTS e di aver adeguato alle relative norme lo statuto;</li> <li>◆ individuare l'Ufficio RUNTS competente, sulla base della sede legale dell'ente a cui si intende iscriversi (l'ufficio statale per l'iscrizione nella sezione delle reti associative);</li> <li>◆ dotarsi di una PEC dell'ente;</li> <li>◆ autenticarsi al Portale «Front Office» e utilizzare l'apposita funzione per la compilazione dell'istanza secondo la modulistica approvata col decreto n. 106/2020.</li> </ul> <p>L'Ufficio competente verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l'iscrizione ed entro <b>60 giorni dalla presentazione della domanda</b> può:</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR     A[ISCRIVERE l'ente] --&gt; B[L'ente acquisisce la qualifica ETS]     C[RIFIUTARE L'ISCRIZIONE con provvedimento motivato] --&gt; D[L'ente può impugnare il provvedimento con ricorso al TAR]     E[INVITARE l'ente a completare o rettificare la domanda oppure integrare la documentazione entro non più di 30 giorni] --&gt; F[L'ente deve provvedere entro il termine assegnato, che non può essere superiore a 30 giorni] </pre> </div> <p>Si applica l'istituto del <b>Silenzio-Asse</b>so: in caso di inerzia da parte dell'Ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione delle rettifiche/integrazioni richieste.</p>
<p><b>ISCRIZIONI DI ENTI CHE VOGLIONO OTTENERE LA PERSONALITÀ GIURIDICA O CHE GIÀ LA POSSIEDONO</b></p>	<p>Per gli <b>enti che, iscrivendosi al RUNTS, vogliono</b> (o debbano, come le fondazioni) <b>ottenere contestualmente il riconoscimento della personalità giuridica</b> di diritto privato, è prevista una diversa procedura con l'intervento del <b>notaio</b> che deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal CTS;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ verificare la sussistenza del patrimonio minimo<sup>4</sup>;</li> <li>◆ provvedere, entro <b>20 giorni</b> dal ricevimento dell'atto, al deposito della documentazione presso l'Ufficio competente.</li> </ul> <p>A questo punto l'Ufficio, che in questa ipotesi verifica la sola <b>regolarità formale</b> della documentazione, sempre nel termine di 60 giorni, può procedere secondo una delle tre modalità sopra illustrate: concedere o negare l'iscrizione, oppure invitare il notaio a completare, rettificare o integrare la domanda, nel termine di 30 giorni. Anche nell'ambito di questa procedura si applica l'istituto del silenzio-assenso.</p> <p>Ancora in parte diversa è la procedura per gli <b>enti già in possesso della personalità giuridica di diritto privato</b> al momento della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS.</p> <p>Nelle ipotesi in cui un'associazione o una fondazione sia già in possesso della personalità giuridica<sup>5</sup>, con contestuale iscrizione nel registro prefettizio / regionale, <b>il notaio che riceve il verbale dell'organo competente, contenente la delibera per l'iscrizione al RUNTS, deve:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal CTS, specificando in quale registro delle persone giuridiche l'ente sia iscritto;</li> <li>◆ provvedere, entro <b>20 giorni</b> dal ricevimento dell'atto, al deposito della documentazione presso l'Ufficio competente.</li> </ul> <p>A questo punto l'Ufficio, che anche in questa fattispecie verifica la sola <b>regolarità formale</b> della documentazione, nel termine di 60 giorni può concedere o negare l'iscrizione oppure invitare il notaio a completare, rettificare o integrare la domanda, nel termine di 30 giorni.</p> <p><b>Una volta che l'ente – persona giuridica ha ottenuto l'iscrizione al RUNTS, l'efficacia dell'iscrizione nel registro prefettizio / regionale è sospesa.</b> Tale sospensione non determina la perdita della personalità giuridica conseguita, bensì l'inapplicabilità delle relative disposizioni, comprese quelle inerenti alle autorità vigilanti.</p>
LE ONLUS	<p>Il Codice del Terzo Settore<sup>6</sup> ha disposto che la disciplina relativa alle Onlus sarà definitivamente abrogata solo quando entreranno in vigore le nuove disposizioni fiscali recate dal CTS: questo si realizzerà <b>a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà dato la propria autorizzazione al nuovo regime fiscale</b><sup>7</sup>.</p>

<sup>4</sup> 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni.

<sup>5</sup> ai sensi del DPR n. 361/2000

<sup>6</sup> Secondo il combinato disposto degli articoli 102, comma 2, lett. a) e 104, comma 2.

<sup>7</sup> Ad oggi, purtroppo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha ancora inviato la richiesta per l'ottenimento di tale autorizzazione.

Fino a quel momento le Onlus potranno continuare ad applicare le disposizioni fiscali contenute nel decreto legislativo n. 460 del 1997 ma, successivamente alla sua abrogazione, le Onlus che non risulteranno iscritte al RUNTS dovranno provvedere a **devolvere il patrimonio**.

In considerazione della peculiarità della fattispecie, il decreto ministeriale n. 106/2020 ha previsto regole particolari per l'accesso al RUNTS delle Onlus (già comunque considerate ETS nel corso di questo periodo transitorio).

Il primo step è quello della comunicazione agli Uffici del RUNTS, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei dati relativi agli enti iscritti nell'Anagrafe delle Onlus al 22 novembre 2021.

**Dal 23 novembre 2021 non è più possibile presentare domanda di iscrizione all'Anagrafe.**

L'elenco delle Onlus al 22 novembre 2021 dovrà essere pubblicato a cura dell'Agenzia delle Entrate sul sito istituzionale e dell'avvenuta pubblicazione deve essere data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

**Le modalità attraverso cui l'Agenzia delle entrate provvederà alla comunicazione al RUNTS ed alla pubblicazione dell'elenco delle Onlus non sono state individuate** dal decreto di Avvio del RUNTS, che in proposito ha rinviato ad una separata comunicazione.

A partire **dalla data di pubblicazione dell'elenco e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea**, ciascuna Onlus in esso inserita potrà presentare apposita **domanda per iscriversi** al RUNTS (utilizzando la modulistica resa disponibile sul portale) **indicando la sezione** nella quale intende essere iscritto e allegando copia:

- ◆ dell'atto costitutivo,
- ◆ dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del CTS e
- ◆ degli ultimi due bilanci approvati.

L'Ufficio competente, ricevuta la richiesta, effettua la verifica entro i consueti **60 giorni**, potendosi di seguito configurare le seguenti ipotesi:

Ipotesi	Effetto
Esito positivo della verifica	Iscrizione nella sezione del RUNTS indicata dalla Onlus con conseguente effetto costitutivo della qualifica di ETS
Incompletezza delle informazioni	L'Ufficio richiede le informazioni e/o i documenti mancanti e il procedimento rimane sospeso per 60 giorni, decorsi inutilmente i quali l'iscrizione è negata
Accertamento di motivi ostativi all'iscrizione	L'Ufficio assegna all'ente due termini, decorsi inutilmente i quali l'iscrizione è negata: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>10 giorni</b> per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare l'intenzione di procedere alla</li> </ul>

		regolarizzazione ♦ <b>60 giorni</b> per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione
	Accertamento di motivi ostativi all'iscrizione nella sezione richiesta e contestuale accertamento dei requisiti per l'iscrizione in altra sezione	L'Ufficio lo comunica, indicando la sezione proposta e assegna due termini: ♦ <b>10 giorni</b> per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la volontà di iscriversi nella diversa sezione ♦ <b>60 giorni</b> per porre in essere eventuali regolarizzazioni che, se effettuate, portano all'iscrizione nella diversa sezione
<p>Si applica l'istituto del silenzio – assenso; in caso di inerzia da parte dell'Ufficio, <b>la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione</b> della domanda o dalla presentazione delle rettifiche/integrazioni /regolarizzazioni richieste.</p>		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

## INFORMAZIONE FISCALE

■ **OGGETTO: GREEN PASS AL LAVORO - NOVITA' DELLA CONVERSIONE IN LEGGE**

Il Decreto Green Pass sui luoghi di lavoro (DL del 21.09.2021 n. 127) è stato convertito in [legge n. 165 del 19 novembre 2021](#). Ricordiamo che il decreto ha introdotto, a decorrere dal 15 ottobre 2021, l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro sia pubblici che privati. Nella scheda che segue riepiloghiamo la disciplina rivolta ai datori di lavoro del settore privato evidenziando le principali novità della legge di conversione.

**GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO SETTORE PRIVATO**

**PREMESSA**

Dal 15 ottobre 2021, il **dl 127/2021<sup>8</sup>** ha previsto che a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato (**compreso il lavoro domestico**) è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire su richiesta la **certificazione verde COVID-19, CD. Green Pass.<sup>9</sup>**

Sono tenuti ad essere in possesso dei Certificati Verdi:

- ◆ titolari,
- ◆ amministratori,
- ◆ lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti
- ◆ collaboratori
- ◆ tirocinanti
- ◆ tutti i soggetti che prestino l'attività a qualsiasi titolo nell'azienda

Sono esclusi solo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.




Per i lavoratori che operano in lavoro agile non c'è obbligo di avere il green pass, necessario comunque per qualsiasi accesso al luogo di lavoro anche saltuario. Il decreto specifica che lo smart working "non è utilizzabile per eludere l'obbligo di green pass".

Chi non ne sia in possesso e non possa accedere è considerato, assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono

<sup>8</sup> art. 9 septies, comma 4, d.l. 52/2021 (come modificato dal d.l. 127/2021).


<sup>9</sup> Per Green Pass si intende la certificazione rilasciata dal Ministero della Sanità e dalle autorità sanitarie comprovante: lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o - la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

	<p>conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che invece sono colti senza la Certificazione, in caso di controllo sul luogo di lavoro è prevista la <b>sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro</b> e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.</p>
<p><b>MODALITÀ DI CONTROLLO E APPLICAZIONI</b></p>	<p>I datori di lavoro sono tenuti ad organizzare le modalità di controllo che possono essere sia giornalieri, preferibilmente al momento dell'accesso, che a campione sulla base del <a href="#">DPCM 12 ottobre 2021</a> il quale prevede anche che le verifiche dei green pass vanno effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sulla base di un piano predisposto per iscritto,</li> <li>◆ da incaricati formalmente nominati,</li> <li>◆ tramite l'utilizzo delle applicazioni previste dalla normativa</li> </ul> <p>In particolare, si prevede l'utilizzo della <b>app Verifica C19</b><sup>10</sup> per le aziende di qualsiasi dimensione.</p> <p>Su richiesta del verificatore, in caso di dubbi, il lavoratore dovrà esibire un documento di identità in corso di validità</p> <p> L'attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy<sup>11</sup>.</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>NOVITÀ LEGGE DI CONVERSIONE</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Il lavoratore può consegnare al datore di lavoro copia del green pass</b> che lo conserva fino alla data di scadenza evitando così per quel periodo i controlli giornalieri o a campione sul dipendente<sup>12</sup> (la norma contrasta con il divieto di conservazione dei dati presente nella prima versione del decreto)</li> <li>◆ Il green pass mantiene la sua validità fino al termine della giornata di lavoro anche nel caso in cui il conteggio delle ore, nel caso di tamponi porti una scadenza durante l'orario.</li> </ul> <p><b>Per le aziende con oltre 50 dipendenti</b> è disponibile una procedura online</p>

<sup>3</sup> VerificaC19 È l'applicazione ufficiale rilasciata dal ministero della Sanità, ' gratuitamente scaricabile dagli store Apple e Google playstore. Funziona anche senza connessione internet, anche se è necessario il collegamento una volta al giorno per controllare eventuali aggiornamenti; **non consente di memorizzare informazioni sensibili nel dispositivo**; permette di verificare anche il certificato Verde europeo EU DIGITAL COVID CERTIFICATE emesso da altri Paesi.

<sup>11</sup> Parere del garante per la privacy dell'11.10.2021 [doc. web n. 9707431].

<sup>12</sup> Sul punto è stata emanata in data 11 novembre 2021 dal Garante per la Privacy una segnalazione di criticità (Doc-Web 9717878).

	<p>predisposta da SOGEL con INPS e Ministero della salute, denominata <a href="#">Green pass 50+</a> ed è raggiungibile sul portale <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a><sup>13</sup>. Il sistema consente la <b>verifica automatizzata del Certificato verde dei propri dipendenti, identificati attraverso il loro codice fiscale</b> e prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>una registrazione dei soggetti aziendali che si intendono accreditare per le verifiche</li> <li><b>Dalle ore 20.00 alle ore 23.59 di ogni giorno, il sistema</b> analizza tutte le aziende che risultano essere accreditate e individua i dipendenti, con riferimento alle denunce individuali trasmesse tramite i flussi UNIEMENS, sui quali interroga la Piattaforma ministeriale Nazionale-DGC, al fine di recuperare l'informazione sul possesso del green-pass i dati recuperati saranno memorizzati nei sistemi dell'Istituto per 24 ore.</li> <li>I "Verificatori" incaricati delle aziende quindi possono: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ accedere al servizio utilizzando le proprie credenziali SPID CIE o CNS profilo cittadino,</li> <li>✓ selezionare i nominativi del personale in servizio, anche in modo massivo, inserendo un file formato *.csv con i codici fiscali dei dipendenti presenti,</li> <li>✓ ottenere le informazioni sul possesso del green pass.</li> </ul> </li> </ol> <p>All'interno della procedura è presente una <a href="#">guida all'utilizzo dell'applicazione</a>.</p> <table border="1" data-bbox="411 1115 1428 1478"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 1115 1428 1160">NOVITÀ LEGGE DI CONVERSIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="411 1160 1428 1478"> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in caso di lavoro somministrato viene modificata la prescrizione di doppio controllo del green pass a carico sia dell'agenzia che della azienda utilizzatrice. L'obbligo è ora a carico dell'utilizzatore.</li> <li>◆ L'agenzia di somministrazione è tenuta a dare comunque tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass obbligatorio.</li> <li>◆ In caso di violazione dell'obbligo informativo la sanzione va da 400 a 1000 euro.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	NOVITÀ LEGGE DI CONVERSIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in caso di lavoro somministrato viene modificata la prescrizione di doppio controllo del green pass a carico sia dell'agenzia che della azienda utilizzatrice. L'obbligo è ora a carico dell'utilizzatore.</li> <li>◆ L'agenzia di somministrazione è tenuta a dare comunque tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass obbligatorio.</li> <li>◆ In caso di violazione dell'obbligo informativo la sanzione va da 400 a 1000 euro.</li> </ul>
NOVITÀ LEGGE DI CONVERSIONE			
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in caso di lavoro somministrato viene modificata la prescrizione di doppio controllo del green pass a carico sia dell'agenzia che della azienda utilizzatrice. L'obbligo è ora a carico dell'utilizzatore.</li> <li>◆ L'agenzia di somministrazione è tenuta a dare comunque tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass obbligatorio.</li> <li>◆ In caso di violazione dell'obbligo informativo la sanzione va da 400 a 1000 euro.</li> </ul>			
<p><b>SOSTITUZIONE LAVORATORI ASSENTI</b></p>	<p><b>Il decreto 127-2021 prevede che le aziende fino a 15 dipendenti hanno la possibilità di sostituire i dipendenti privi di Green pass dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, attraverso assunzioni con contratti a termine di 10 giorni, rinnovabili una volta, entro il 31.12.2021</b> (termine dello stato di emergenza).</p> <p> Il lavoratore sostituito non può rientrare al lavoro, fino al termine del contratto di sostituzione, anche se nel frattempo ottiene il Green</p>		

<sup>13</sup> Si vedano in merito i [messaggi INPS n. 3768/ 2021](#) e [n. 3915/2021](#).



	<p>pass.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center;"><b>NOVITÀ LEGGE DI CONVERSIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Viene <b>prolungato il periodo</b> nel quale le aziende entro la soglia di 15 unità di personale dipendente, possono sospendere ed effettuare una assunzione a termine: la durata della sostituzione <b>invece che di 10 giorni rinnovabili una sola volta può essere di 10 giorni "lavorativi "</b> (quindi due settimane di calendario).</li> <li>◆ Si prevede inoltre la possibilità di <b>rinnovi illimitati, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2021</b></li> </ul> </div>
<b>LE SANZIONI</b>	<p>I dipendenti che non accedono per mancanza del certificato verde risulteranno assenti ingiustificati, senza retribuzione ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione dura fino al momento in cui il lavoratore presenta la certificazione verde, sempre con il termine massimo del 31 dicembre 2021 (fine dello stato di emergenza)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ La sanzione amministrativa per l'accesso senza green pass va da 600 a 1500 euro, <b>con possibile procedimento disciplinare, se previsto dai CCNL</b></li> <li>◆ La sanzione per i datori di lavoro che non procedano ai controlli va da 400 a 1000 euro.</li> </ul> <p>Le sanzioni sono irrogate in ogni caso dai Prefetti, su segnalazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dei datori di lavoro, o</li> <li>◆ del personale dell'ispettorato,</li> <li>◆ dell'azienda sanitaria locale</li> <li>◆ delle forze di polizia eventualmente incaricate dei controlli e</li> </ul> <p>possono essere raddoppiate in caso di reiterazione della violazione.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center;"><b>NOVITÀ LEGGE DI CONVERSIONE</b></p> <p>Si prevede la possibilità di <b>versamento ridotto delle sanzioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in caso di pagamento entro 60 giorni è dovuto l'importo minimo</li> <li>◆ in caso di pagamento entro 5 giorni è dovuto il 30% della sanzione minima</li> </ul> </div>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

## INFORMAZIONE FISCALE

■ **OGGETTO: LE NOVITÀ 2022 PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO**

Dal **01.01.2022** i **dati** delle **operazioni** effettuate con **controparti estere** (acquisti e vendite) andranno **trasmessi** all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato della fatturazione elettronica (trasmissione del **singolo file XML tramite Sdl**). Si passa quindi da un invio massivo dei dati, a cadenza trimestrale (blocco DTR o DTE dell'esterometro), ad una **trasmissione** dei **singoli file XML** (fatture di acquisto e fatture di vendita estere). In data **28.10.2021** l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le **nuove specifiche tecniche in vigore dal 2022** che accolgono le novità in argomento. Nella seguente scheda un riepilogo del nuovo adempimento.


<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA E OPERAZIONI CON L'ESTERO: LE NOVITÀ 2022</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>In base alle previsioni della Legge di bilancio 2021<sup>14</sup>, a decorrere <b>dal 01.01.2022</b> vi è l'<b>obbligo</b> di <b>comunicare i dati</b> delle <b>operazioni</b> effettuate con <b>controparti estere</b> (acquisti e vendite), utilizzando il <b>tracciato</b> della <b>fatturazione elettronica</b>.</p> <p><b>Fino al 31.12.2021</b> i contribuenti possono ancora scegliere, <b>facoltativamente</b>, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ presentare telematicamente la comunicazione delle operazioni transfrontaliere – c.d. <b>esterometro</b> – oppure</li> <li>◆ avvalersi della <b>fatturazione elettronica estera</b> – trasmissione file XML allo Sdl.</li> </ul> <p>Pertanto, con riferimento alle operazioni <b>effettuate a partire dal 01.01.2022</b> con <b>soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato</b>, i dati andranno trasmessi <b>obbligatoriamente</b>, utilizzando il <b>Sistema di Interscambio</b> e secondo il formato della <b>fatturazione elettronica</b>. Con riferimento a tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la trasmissione telematica dei dati è effettuata <b>entro i termini di emissione delle fatture</b> o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (operazioni <b>attive</b>);</li> <li>◆ la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni <b>ricevute</b> è effettuata <b>entro il quindicesimo giorno del mese successivo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ a quello di <b>ricevimento del documento</b> comprovante l'operazione, o</li> <li>✓ di <b>effettuazione dell'operazione</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p>In data <b>28.10.2021</b> l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il <b>Provvedimento Prof. n. 293384/2021</b>, che modifica il provvedimento del Direttore dell'Agenzia</p>

<sup>14</sup> articolo 1, comma 1103 della Legge 178/2020.

	<p>delle entrate n. 89757 del 30.04.2018 (e successive modificazioni), volto ad <b>adeguare le regole tecniche di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere</b> alle disposizioni normative in vigore.</p> <p>È stato infine pubblicato l'<b>allegato A delle specifiche tecniche</b> della fatturazione elettronica – <b>versione 1.7 – in vigore dal 01.01.2022.</b></p>
<p><b>ESTEROMETRO DAL 2022</b></p>	<p><b>Fino al 31.12.2021</b> i soggetti passivi IVA devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle <b>operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.</b> Fa <b>eccezione</b> il caso delle operazioni per le quali è stata emessa una <b>bolletta doganale.</b></p> <p>La trasmissione telematica è effettuata <b>trimestralmente</b>, e l'<b>ultima scadenza del 2021</b> (IV Trimestre 2021) è fissata al <b>31.01.2022.</b></p> <p><b>In alternativa</b>, è possibile <b>avvalersi della fatturazione elettronica</b> per trasmettere le operazioni di vendita e di acquisto con controparti estere: tale scelta, <b>esonera dall'esterometro</b> a cadenza trimestrale.</p> <p>Con riferimento alle <b>operazioni effettuate a partire dal 01.01.2022</b>, i relativi <b>dati sono trasmessi telematicamente</b> utilizzando il <b>Sistema di interscambio (SdI)</b>, secondo il <b>formato della fatturazione elettronica "ordinaria"</b>.</p> <p>Dalla lettura della norma emergono, tuttavia, <b>alcune perplessità.</b> Tra le più rilevanti segnaliamo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la disposizione ricomprende nell'adempimento le <b>fatture emesse e "i documenti che ne certificano i corrispettivi"</b>. La norma sembrerebbe ricomprendere anche le operazioni di vendita <b>non soggette a fatturazione</b>, precedentemente escluse dall'esterometro a cadenza trimestrale. A nostro avviso, se l'interpretazione letterale della norma venisse confermata, ciò si tradurrebbe in un inutile aggravio per il contribuente, vista anche l'esistenza di altre forme di trasmissione telematica delle operazioni non documentate da fattura (es. corrispettivi telematici, sistema IOSS, OSS);</li> <li>◆ sul <b>lato passivo</b>, né il provvedimento né la norma pongono delle <b>esclusioni</b> per gli <b>acquisti dall'estero non rilevanti in Italia</b> (es. operazioni fuori campo ex artt. 7-bis, 7-quater, eccetera del D.P.R. 633/1972) che possono, a scelta del contribuente, anche non transitare dai registri IVA<sup>15</sup>. In precedenza, nell'esterometro a cadenza trimestrale, andavano infatti comunicate esclusivamente le operazioni soggette a registrazione sul registro degli acquisti<sup>16</sup>.</li> </ul>

<sup>15</sup> con registrazione nella sola "contabilità generale".

<sup>16</sup> andava riporta la data di registrazione nel blocco DTR dell'esterometro.

	<p>Su tali questioni, quindi, restiamo in attesa di <b>chiarimenti ufficiali</b>.</p> <p>Il “nuovo” esterometro consiste, di fatto, nell'obbligo di <b>trasmettere</b> una <b>fattura elettronica</b> allo <b>Sdl</b> – non invece nei confronti della controparte estera – anche per le <b>single operazioni</b> (vendite e acquisti) effettuate con l'<b>estero</b>.</p> <p>Tale conclusione non deve infatti essere letta come l'<b>introduzione normativa</b> dell'<b>obbligo di fatturazione elettronica</b><sup>17</sup> con <b>oggetti esteri</b>: questo perché, ad oggi, l'Italia è stata autorizzata ad introdurre l'obbligo della fatturazione elettronica<sup>18</sup> solo tra <b>oggetti stabiliti in Italia</b><sup>19</sup>.</p> <p> La controparte estera (fornitore o cliente) è infatti <b>esclusa</b> dal sistema della <b>fatturazione elettronica</b>. L'ipotesi di una <b>fatturazione elettronica europea</b><sup>20</sup> è ancora in fase embrionale.</p> <p>Chiarito quindi che trattasi, anche dal 2022, di una <b>comunicazione di dati</b> all'Agenzia delle entrate, tramite il formato XML della fatturazione elettronica, <b>analizziamo l'adempimento distinguendo le operazioni attive e passive</b>.</p>
<p><b>OPERAZIONE ATTIVE VERSO L'ESTERO</b></p>	<p>Le nuove disposizioni relative alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, con riferimento alle <b>operazioni effettuate dal 01.01.2022</b>, richiedono in primo luogo un'analisi delle <b>regole di emissione delle fatture attive verso l'estero</b>.</p> <p>Come più volte ricordato, infatti, la trasmissione è effettuata <b>entro i termini di emissione delle fatture</b>, utilizzando il tracciato XML della fattura elettronica “ordinaria”.</p> <p>I termini di emissione delle <b>fatture verso l'estero</b><sup>21</sup> sono strettamente correlati alla data di <b>effettuazione dell'operazione</b>, disciplinata ai fini IVA dagli artt. 6 del D.P.R. 633/1972 e 39 del D.L. 331/1993.</p> <p>Per quanto riguarda le <b>cessioni di beni in ambito extra-UE</b> (ossia le <b>esportazioni</b>), trovano applicazione le regole di effettuazione delle <b>operazioni “ordinarie”</b>, dettate dall'art. 6 del Decreto IVA: le cessioni di beni si considerano quindi effettuate nel momento della <b>consegna o spedizione</b><sup>22</sup>. Se però, anteriormente, viene <b>emessa fattura o pagato un acconto</b>,</p>

<sup>17</sup> in ambito B2B e B2C.

<sup>18</sup> dal mese di luglio 2018.

<sup>19</sup> come regime in deroga alle ordinarie regole IVA armonizzate al livello unionale.

<sup>20</sup> attualmente in vigore solo tra enti pubblici UE.

<sup>21</sup> al pari delle fattispecie nazionali.

<sup>22</sup> se riguardano beni mobili (fattispecie più comune nell'ambito dei traffici internazionali).

l'**operazione** si considera **effettuata**, per la parte fatturata o pagata.

Sempre sulle esportazioni si ricorda che, **anche per il 2022**, le **esportazioni documentate da bolletta doganale**<sup>23</sup> possono essere **trasmesse allo Sdl facoltativamente**.

Nel diverso caso delle **cessioni intracomunitarie di beni**, l'operazione si considera effettuata all'atto dell'**inizio del trasporto o della spedizione al cessionario comunitario**. Tuttavia, qualora il cedente nazionale emetta una **fattura di acconto** prima dell'inizio del trasporto o della spedizione dei beni, l'operazione si considera **effettuata alla data della fattura**, limitatamente all'importo fatturato<sup>24</sup>.

Il cedente nazionale deve **emettere la fattura**, relativa ad una **cessione intracomunitaria di beni, entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di **effettuazione dell'operazione**<sup>25</sup>. La fattura deve:

- ◆ essere annotata **distintamente** nel registro delle fatture emesse con riferimento al **mese di effettuazione dell'operazione**<sup>26</sup>, rispettando l'**ordine della numerazione**;
- ◆ riportare, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di "**operazione non imponibile**", specificando eventualmente la **norma comunitaria o nazionale di riferimento**.

Chiariti i termini di **effettuazione ed emissione** di una fattura emessa verso un cliente intra-UE, si analizza ora un **caso pratico**.

La società Alfa srl cede dei beni in data 20.01.2022 (data inizio trasporto) ed emette regolare DDT per la vendita. In data 31.01.2022 emette la fattura di vendita come non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/1993.

Ai fini del "nuovo" estero metro, la società trasmette contestualmente la fattura tramite Sdl utilizzando il tracciato della fatturazione elettronica.

<b>Data effettuazione operazione</b>		<b>20.01.2022</b>
<b>Data emissione fattura</b>		<b>31.01.2022</b>
<b>Data trasmissione allo Sdl</b>		<b>31.01.2022</b>

<sup>23</sup> ossia le fatture emesse come "non imponibili IVA" ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. 633/1972.

<sup>24</sup> ex art. 39, commi 1 e 2 del D.L. 331/1993.

<sup>25</sup> art. 46, comma 2 del D.L. 331/1993.

<sup>26</sup> come previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. 331/1993.

	<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01234567890 Denominazione: ALPHA SRL Regime fiscale: RF01 Ordinario Indirizzo: VIALE ROMA 543 Comune: SASSARI Provincia: SS Cap: 07100 Nazione: IT		<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: DE813527715 Denominazione: CONVERTER TOOLING E.K. Indirizzo: SURTHER STRASSE 172 Comune: BRUHL CAP: 50321 Nazione: DE				
	Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario		
	TD24 fattura differita		123	31-01-2022	XXXXXX		
	<b>Causale</b>						
	Resa Incoterms <sup>®</sup> 2020 EXW Merce inviata il 20 gennaio 2022 con ddt n. 22/2022						
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
AX111	Cessione di tubi di ghisa	100,00	230,00			N3.2	23.000,00
<b>RIEPILOGHI IVA E TOTALI</b>							
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta
NON IMPONIBILE ART. 41 DL 331/1993		N3.2			23.000,00		
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento			
				23.000,00			
<b>ACQUISTI DALL'ESTERO</b>	<p>Nell'esempio la fattura è stata regolarmente emessa e trasmessa allo Sdl nei termini, ossia entro il 15.02.2021.</p> <p>Per quanto riguarda, invece, le <b>prestazioni di servizi</b> di cui all'<b>art. 7-ter</b><sup>27</sup>(in ambito UE o extra UE), le stesse si considerano <b>effettuate</b> nel <b>momento</b> in cui sono <b>ultimate</b>. Se <b>anteriamente</b> al verificarsi dell'ultimazione, o <b>indipendentemente</b> da essa, sia <b>pagato</b> in tutto o in parte il <b>corrispettivo</b>, l'operazione si considera <b>effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento</b>.</p>						
	<p>Sempre a partire dal <b>01.01.2022</b> i soggetti passivi nazionali trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate anche i dati relativi alle operazioni di <b>acquisto da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato</b>. Fatta <b>eccezione</b>, ancora una volta, per quelle per cui è stata emessa una <b>bolletta doganale</b>.</p> <p>La trasmissione telematica dei <b>dati relativi</b> alle <b>operazioni ricevute</b> da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata <b>entro il quindicesimo giorno del mese successivo</b> a quello di <b>ricevimento del documento</b> comprovante l'operazione o di <b>effettuazione dell'operazione</b>.</p> <p>Pertanto, la trasmissione delle operazioni passive deve avvenire <b>entro il 15° giorno del mese successivo</b> a quello:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di <b>ricevimento del documento</b> comprovante l'operazione – in caso di <b>operazioni Intra UE</b> – o</li> </ul>						

- ◆ di **effettuazione** dell'**operazione** – in caso di operazioni extra UE e si rimanda al paragrafo precedente.

Il cessionario/committente italiano è tenuto a trasmettere un apposito file XML allo Sdl contenente uno dei seguenti **codici "Tipo documento"**. I tipi di documento che possono essere utilizzati sono di seguito riportati:

- ◆ **TD17** per **integrazione/autofattura** per **acquisto servizi dall'estero**;
- ◆ **TD18** per **integrazione** per **acquisto di beni intracomunitari**;
- ◆ **TD19** per **integrazione/autofattura** per **acquisto di beni ex art.17, comma 2 del D.P.R. 633/72**.

<b>TD17</b>	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	FE
<b>TD18</b>	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	FE
<b>TD19</b>	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72	FE



**Fino al 31.12.2021**, nell'**esterometro** a cadenza trimestrale, si utilizzano i codici tipo documento **TD10**, **TD11** o **TD01** a seconda che l'operazione riguardi, rispettivamente, un **acquisto di beni intra-UE** oppure di **servizi intra-UE/extra-UE**.

Tra le operazioni passive che rientrano nell'**ambito oggettivo del "nuovo" esterometro 2022**, possiamo ricomprendere gli acquisti di:

- ◆ servizi UE;
- ◆ servizi extra-UE;
- ◆ servizi in deroga (alberghi, noleggi a breve eccetera);
- ◆ beni UE;
- ◆ beni che si trovano in Italia da fornitori esteri (UE ed extra-UE).

In **linea generale** si tratta di operazioni per le quali **l'IVA italiana non è applicata in fattura**<sup>28</sup>; l'iva è infatti **dovuta dal cessionario o committente italiano** tramite applicazione del reverse charge<sup>29</sup>.

In particolare, in caso di **servizi resi ad un committente italiano**, il prestatore estero emette una fattura **senza applicazione dell'imposta**.

Il committente nazionale deve:

- ◆ **integrare con IVA** il documento ricevuto<sup>30</sup> o
- ◆ **emettere autofattura con IVA**<sup>31</sup>.

<sup>28</sup> chi emette il documento non è un soggetto stabilito in Italia.

<sup>29</sup> ad eccezione dei servizi in deroga.

<sup>30</sup> nel caso di servizi intracomunitari nel mese di ricevimento.

<sup>31</sup> nel caso di servizi generici extra-UE entro il 15 del mese successivo all'effettuazione, ex articolo 21, c.4, lett. d) DPR 633/1972.

Qualora l'operazione **non richieda l'applicazione dell'IVA**, occorre specificarne il motivo.

Il committente nazionale **registra la fattura integrata o l'autofattura nel registro IVA vendite:**

- ◆ entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di ricezione della fattura<sup>32</sup>;
- ◆ con riferimento al **mese precedente**;

annotando il documento **anche nel registro IVA acquisti** per la detrazione IVA.

Ai fini della trasmissione dei dati in argomento tramite Sdl, l'acquirente italiano deve inviare un **file XML con Tipo documento TD17**.

Esemplificando, la società ALFA Srl riceve nel mese di gennaio 2022 un servizio da un avvocato francese riferito ad una consulenza societaria.

La fattura dell'avvocato viene ricevuta dalla ALFA in particolare **in data 15.01.2022** ed integrata "elettronicamente" trasmettendo un file XML con tipo documento TD17 **in data 31.01.2022**.

<b>Data ricezione documento</b>		<b>15.01.2022</b>
<b>Data trasmissione allo Sdl</b>		<b>31.01.2022</b>
<b>Data registrazione fattura</b>		<b>31.01.2022</b>

<sup>32</sup> o di effettuazione del servizio.



<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: FR32165498732 Denominazione: AVOCAT DAMY Indirizzo: 1, Place Massena Comune: Nice Cap: 00000 Nazione: FR	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> <b>Identificativo fiscale ai fini Iva: IT32165498732</b> Denominazione: ALFA S.r.l. Indirizzo: Via Fermi, 10 Comune: Novara Cap: 28100 Nazione: IT Codice destinatario: 0000000
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Fattura collegata
TD17 Integrazione/Autofattura per servizio intracomunitario		1/SER-UE	31.01.2022	258

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg	% Iva	Prezzo totale
	Integrazione fattura ricevuta in data 15 gennaio 2022 dall'Avocat Damy per consulenza contrattualista societaria					22	5.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI				
Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	% Iva	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta
Esig. non dich. (si presume immediata)	22,00		6.000,00	1.100,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Valuta	Totale documento	
		EUR	6.100,00	

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo

Diversamente, per quanto riguarda i **servizi ricevuti da un prestatore extra-UE**, occorre trasmettere un file XML allo Sdl con "Tipo documento" **TD17 entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione.**

Con riferimento agli **acquisti di beni dall'UE**, l'articolo 46, comma 1 del D.L. 331/1993 prevede che la fattura debba essere **numerata e integrata** dal cessionario con l'indicazione:


- ◆ del controvalore in euro del **corrispettivo**;
- ◆ degli altri **elementi** che concorrono a formare la **base imponibile** dell'operazione, espressi in valuta estera;
- ◆ dell'ammontare dell'**imposta**, calcolata secondo l'aliquota dei beni.

Se trattasi di acquisto intracomunitario **senza pagamento dell'imposta oppure non imponibile o esente**, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il **titolo** con l'eventuale indicazione della relativa **norma** (comunitaria o nazionale).

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione, sono annotate distintamente, **nel registro IVA<sup>33</sup>**:

- ◆ **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura;**
- ◆ **con riferimento al mese precedente;**
- ◆ **secondo l'ordine della numerazione;**

<sup>33</sup> di cui all'articolo 23 del D.P.R. 633/1972

	<p>◆ <b>con l'indicazione</b> anche del <b>corrispettivo</b> delle operazioni espresso in <b>valuta estera</b>;</p> <p>anche in questo caso annotando le fatture distintamente altresì nel <b>registro di cui all'articolo 25</b> del Decreto Iva, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta.</p> <p>Inoltre, ai fini della comunicazione delle singole operazioni transfrontaliere, il cessionario italiano <b>trasmette un Tipo documento TD18</b> allo SdI <b>entro il giorno 15 del mese successivo</b> a quello di <b>ricezione della fattura</b>.</p>
<p><b>NUOVE SANZIONI</b></p>	<p>Nell'ottica del restyling delle modalità di trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate, vengono <b>modificate</b> anche le <b>sanzioni</b> in caso di <b>omissioni</b> o <b>errori</b> nella <b>trasmissione del file XML</b>.</p> <p><b>Fino al 31.12.2021</b>, per l'omissione/errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si applica la <b>sanzione</b> amministrativa di <b>euro 2 per ciascuna fattura</b>, comunque entro il <b>limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre</b>. La sanzione è ridotta alla metà – entro il limite massimo di euro 500 – se la trasmissione è effettuata <b>entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita</b>, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.</p> <p>Per le operazioni <b>effettuate a partire dal 01.01.2022</b>, si applica la medesima <b>sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura</b>, ma entro il <b>limite massimo di euro 400 mensili</b> (non più trimestrali). Anche in questo caso la sanzione è <b>ridotta alla metà</b> – entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese – <b>se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze</b> stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.</p> <p> Le sanzioni in argomento riguardano la <b>comunicazione</b> delle <b>operazioni</b> effettuate con l'estero (acquisti e vendite). Tali sanzioni <b>non vanno invece confuse</b> con quelle irrogate in caso di <b>tardiva/omessa fatturazione</b>.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

**AGGIORNAMENTO**

---

**Per l'iscrizione al RUNTS necessarie firma digitale e PEC**

Dal 24 novembre prenderanno il via le procedure di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e potranno essere gestite autonomamente dall'ente oppure mediante l'intervento del notaio, in caso di acquisto della personalità giuridica.

A livello operativo le modalità di presentazione delle domande d'iscrizione sono dettagliate negli Allegati A e B del DM 106/2020 come aggiornati dal DM 344/2021.

Per accedere alla piattaforma informatica del RUNTS che è stata sviluppata da Infocamere, sarà possibile esclusivamente dal portale dei servizi digitali del Ministero del Lavoro e consentirà di gestire online l'intero processo di migrazione, iscrizione, revisione e cancellazione degli enti del Terzo settore. Nella prima fase di accreditamento al RUNTS i dati personali del nuovo utente saranno ricavati dalle credenziali SPID o CIE necessarie per l'accesso.

Il portale consentirà agli enti di eseguire le seguenti operazioni:

- Predisposizione e invio dell'istanza di iscrizione, di aggiornamento dei dati, di deposito atti e di cancellazione dal RUNTS;
- Trasmissione delle eventuali integrazioni richieste dall'Ufficio competente all'ente;
- Verifica dello stato di avanzamento del procedimento avviato mediante istanza trasmessa al RUNTS.

La domanda d'iscrizione è presentata dal rappresentante legale dell'ente o su mandato di questo dal rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce, il quale sottoscrive con firma digitale nel formato p7m (CADES) la pratica e soprattutto i relativi allegati dovranno essere preferibilmente in formato PDF/A. Per gli enti che intendano acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RUNTS, l'intero procedimento di iscrizione è gestito dal notaio.

L'invio della domanda è condizionato dal superamento dei controlli formali riguardanti:

- la corrispondenza tra il soggetto autenticato nel portale (con SPID/CIE) e il legale rappresentante;
- la congruenza dei dati inseriti e la correttezza formale degli allegati;
- la validità della firma digitale;
- la corrispondenza tra firmatario dell'istanza e soggetto titolato a rappresentare l'ente.

Le comunicazioni tra gli uffici e l'ente avvengono in modalità telematica tramite i servizi della piattaforma, con l'eventuale affiancamento PEC, dove è previsto. Per tale, ragione, l'indirizzo

PEC dell'ente dovrà essere comunicato all'atto dell'invio della richiesta di iscrizione al RUNTS e dovrà essere tenuto costantemente aggiornato ed attivo.

Le richieste di integrazione della domanda o della documentazione da parte dell'ufficio verranno visualizzate dall'utente sulla piattaforma in corrispondenza dell'istanza trasmessa e notificate all'indirizzo PEC indicato.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<a href="#">Provvedimento 324659 del 22 novembre 2021</a>	Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei <b>beneficiari di aiuti in regime generale "de minimis"</b> ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, indicati nella dichiarazione Modello IRAP 2019, per i quali è stata rifiutata la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti per superamento dell'importo complessivo concedibile.
---	---

### RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<a href="#">Risposta interpello 785 del 19 novembre 2021</a>	Eredi del professionista deceduto - obbligo di fatturazione.
<a href="#">Risposta interpello 786 del 24 novembre 2021</a>	Trasferibilità del credito da imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
<a href="#">Risposta interpello 787 del 24 novembre 2021</a>	Casse di previdenza obbligatoria: ripresa a tassazione (c.d. recapture) per decadenza dal regime di esenzione per gli "investimenti qualificati" di cui all'articolo 1, commi 88 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - partecipazioni qualificate.
<a href="#">Risposta interpello 788 del 24 novembre 2021</a>	Detenzione di valute virtuali in digital wallet con possesso di chiavi private - obblighi di monitoraggio.

<a href="#"><u>Risposta interpello 789 del 24 novembre 2021</u></a>	Controesodati - Durata iscrizione all'AIRE.
<a href="#"><u>Risposta interpello 790 del 24 novembre 2021</u></a>	Cedolare secca sugli affitti appartamento custode.
<a href="#"><u>Risposta interpello 791 del 24 novembre 2021</u></a>	Superbonus - criteri per il raggiungimento della percentuale del 60% dei lavori di cui al comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
<a href="#"><u>Risposta interpello 792 del 25 novembre 2021</u></a>	Liquidazione di gruppo IVA.
<a href="#"><u>Risposta interpello 793 del 25 novembre 2021</u></a>	Cessioni di beni tramite incaricati alla vendita (commercio elettronico indiretto).

## Il Giudice ha sentenziato



Credito d'imposta non indicato nel Quadro RU	CORTE DI CASSAZIONE N. 34266/2021	La Cassazione ha sancito che l'omissione dell'indicazione del credito d'imposta nel quadro RU comporta la decadenza anche quando tale sanzione non è prevista in maniera esplicita dalla normativa di riferimento, ma si desume dai continui rimandi della legislazione vigente in materia operati da tale norma.
Detrazioni per figlio a carico e riscatto della laurea	CORTE DI CASSAZIONE N. 34186/2021	La Cassazione ha stabilito che dal momento in cui il figlio guadagna più di 2.500 euro in anno, non si ritiene più a carico e a nulla rileva il fatto che il genitore abbia riscattato a sue spese la laurea del figlio.
Presunzione distribuzione di utili	CORTE DI CASSAZIONE N. 29794/2021	La Cassazione ha sancito che in una Srl a ristretta base societaria, la presunzione di distribuzione di utili extracontabili applicata dall'Agenzia a seguito dell'accertamento di maggiori redditi non dichiarati, può essere superata se ci sono cattivi rapporti tra socio e amministratore.
Escluso da Irap professionista esterno allo studio	CORTE DI CASSAZIONE N. 34484/2021	La Cassazione ha stabilito che l'avvocato inquadrato solo come un collaboratore esterno dello studio associato non è tenuto al versamento dell'Irap.
Inesistente solo il credito fittizio non rilevabile	CORTE DI CASSAZIONE N. 34445/2021	La Cassazione ha chiarito che il credito inesistente deve essere inteso come quel credito in relazione al quale manca il presupposto costitutivo, in tutto o in parte e che non può essere rilevato dall'attività di liquidazione e controllo (artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 ed art. 54-bis D.P.R. 633/1972).
Non è elusione svalutare crediti inesigibili	CORTE DI CASSAZIONE N. 34483/2021	La Cassazione ha sancito che non sono operazioni che possono consentire indebiti vantaggi al contribuente la svalutazione di un credito ritenuto inesigibile, ovvero la sua

---

imputazione a perdita.

---

Prova della deducibilità dei costi	CORTE DI CASSAZIONE N. 27657/2021	La Cassazione ha sancito che in base ai principi generali, la prova della deducibilità dei costi è a carico del contribuente.
------------------------------------	--------------------------------------	---

---

Decadenza dell'accertamento per crediti inesistenti	CORTE DI CASSAZIONE N. 34444/2021 N. 34445/2021	La Cassazione ha sancito che, in tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente, si può applicare il termine di decadenza dell'accertamento di 8 anni se è stato utilizzato un credito "inesistente", ossia di un credito al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e non rilevabile dai controlli formali della dichiarazione.
---	---	---

---

Confisca diretta sul conto corrente	CORTE DI CASSAZIONE N. 42415/2021	La Cassazione conferma la confisca diretta sul conto in banca pari al profitto del reato anche se l'indagato dimostra la provenienza lecita di una quota del denaro.
-------------------------------------	--------------------------------------	--

---

Omessa presentazione della dichiarazione	CORTE DI CASSAZIONE N. 42167/2021	La Cassazione ha sancito che per il reato di omessa presentazione della dichiarazione è necessaria un'autonoma valutazione del giudice penale. Non è quindi sufficiente la determinazione dell'imposta evasa da parte dell'Agenzia delle Entrate.
--	--------------------------------------	---

---

Chiusura partita Iva e detrazione Iva	CORTE DI GIUSTIZIA UE C-358/20	La Corte di Giustizia consente il diritto alla detrazione Iva anche se la partita Iva è stata chiusa da ufficio per inattività.
---------------------------------------	-----------------------------------	---

---

Lite avverso la cartella di pagamento	CORTE DI CASSAZIONE N. 35136/2021	La Cassazione ha sancito che non rientra nella definizione delle liti pendenti dell'art. 6 D.L. 119/2018, la lite instaurata contro una cartella di pagamento che si assume non notificata, e dunque conosciuta solo attraverso la successiva iscrizione ipotecaria.
---------------------------------------	--------------------------------------	--

---

Fusione societaria	CORTE DI CASSAZIONE N. 35398/2021	La Cassazione ha stabilito la legittimità della fusione societaria, escludendo quindi il fenomeno dell'elusione fiscale se nell'operazione vengono ridotti i costi ed è
--------------------	--------------------------------------	---

---

---

irrilevante il risparmio di imposta generato.

---

### ***La differenza tra crediti inesistenti e crediti non spettanti: la pronuncia della Cassazione***

---

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34445/2021, ha stabilito un fondamentale principio di diritto, secondo cui per credito inesistente si intende il credito privo del presupposto costitutivo, in tutto o in parte e la cui inesistenza non può essere riscontrata tramite l'attività di liquidazione e controllo prevista dagli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 oltre che dall'articolo 54-bis del Dpr 633/1972.

La sentenza assume un'importanza notevole, considerando che è stata la stessa Corte ad affermare in passato che non ha senso distinguere tra credito non spettante e credito inesistente. La conclusione a cui è giunta la sentenza parte dall'analisi dell'articolo 27, comma 16 del Dl 185/2008, secondo cui l'atto di recupero per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti va notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stato utilizzato.

Il credito inesistente è ad oggi definito dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 471/1997 e si tratta di un credito in relazione al quale manca, completamente o parzialmente, il presupposto costitutivo e dove lo stesso non può essere rilevato da controlli messi in atto dall'amministrazione, in base agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e dall'articolo 54-bis del Dpr 633/1972.

Per questo motivo, secondo gli Ermellini, il credito inesistente si considera tale se vengono soddisfatti entrambi i requisiti: mancanza del presupposto costitutivo e esistenza non riscontrabile dai controlli automatizzati, formali o dai dati in possesso dell'amministrazione. Nel caso in cui si riscontri solo uno dei due aspetti, si deve parlare di credito non spettante (e non di credito inesistente).

Per mancanza del presupposto costitutivo, per la Suprema Corte deve trattarsi di situazione non reale o non vera «*ossia priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di frodolenza*». È per questo motivo che è possibile notificare l'atto di recupero del credito fino all'ottavo anno successivo, in quanto trattasi di una fattispecie grave.

I controlli che si stanno attuando per rilevare casi di indebite compensazioni di crediti, vertono solitamente sull'accertamento di crediti non spettanti, con l'applicazione della sanzione prevista del 30%.

Questo perché, nella maggior parte dei casi, è possibile determinare la non spettanza del credito d'imposta già con l'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter Dpr 600/1973, in quanto



vengono raffrontati i dati presenti nella dichiarazione con i dati presenti nei documenti richiesti al contribuente.

Per concludere, si ha quindi a che fare con un credito inesistente solo quando l'importo, anche se indicato in dichiarazione, deriva da operazioni simulate o da falsi documenti.

## SCADENZARIO

## LO SCADENZARIO DAL 12.11.2021 AL 26.11.2021

Martedì **30 Novembre 2021**

Novità per i contribuenti decaduti dalla «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione UE». **Le rate non versate**, riferite alle **scadenze del 2020** relative a:

- ◆ "Rottamazione-ter",
- ◆ "Saldo e stralcio"
- ◆ "Definizione agevolata delle risorse UE".

potranno essere corrisposte, in unica soluzione, **entro il 30 novembre 2021** (scadenza originariamente prevista per il 31 luglio 2020, e successivamente differita al 30 settembre 2021 dal Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021), **insieme a quelle previste in scadenza nel 2021**. Per tutte le rate sono ammessi i **5 giorni di tolleranza**, il pagamento dovrà, quindi, essere effettuato **entro il 6 dicembre 2021**.

Martedì **30 Novembre 2021**

Ultimo giorno utile per:

- ◆ la **presentazione del modello Redditi precompilato**
- ◆ la **presentazione del modello Redditi correttivo del 730**

Se dopo aver inviato il modello 730 ci si accorge di aver **dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato**, occorre presentare "Redditi correttivo". Dopo questa data sarà possibile presentare solo "Redditi integrativo". Se la nuova dichiarazione comporta un **maggiore credito o un minor debito**, si può chiedere l'eventuale rimborso. Se, invece, dalla nuova dichiarazione emerge **un minor credito o un maggior debito**, bisogna contestualmente pagare l'imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta come previsto dal ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lgs. n. 472/97).

- ◆ la **presentazione di Redditi aggiuntivo del 730** (frontespizio e i quadri RM, RT e RW)

Occorre presentare "Redditi aggiuntivo" se è stato inviato il 730 precompilato e, per esempio, sono stati percepiti nel 2020 redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all'estero (quadri RM, RT e RW).

per il **versamento del secondo o unico acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi.**

---

Martedì **30 Novembre 2021**

Ultimo giorno utile per i contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e per coloro che, pur non obbligati, hanno scelto tale modalità, per **trasmettere il modello Redditi e IRAP.**

---

Martedì **30 Novembre 2021**

Chi è obbligato ad assolvere l'imposta di **bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno 2021**, eventualmente anche la somma dell'imposta dovuta per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre qualora questa sia di importo inferiore a 250,00, utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica.

---

Martedì **30 Novembre 2021**

**Gli Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 **e i produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

---

Martedì **30 Novembre 2021**

**Gli eredi delle persone decedute nel 2020 o entro il 31 luglio 2021** devono provvedere alla presentazione,

---

esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, della dichiarazione dei redditi per conto del *de cuius* e della scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

---

Martedì **30 Novembre 2021**

I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia, nonché residenti e non residenti nel territorio dello Stato che **facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop**, devono inviare in via telematica la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di ottobre.

---

Martedì **30 Novembre 2021**

**I soggetti passivi Iva** devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la **Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** effettuate **nel 3° trimestre** solare del 2021, ovvero:

- ◆ relative ai mesi di luglio, agosto, settembre (soggetti mensili);
- ◆ relative al 3° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il modello utilizzando il [Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"](#), esclusivamente in via telematica.

---

Martedì **30 Novembre 2021**

Gli Enti associativi interessati alla presentazione del **modello EAS** per il **periodo d'imposta 2021** ma che **non hanno trasmesso tempestivamente** detto modello possono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, per l'anno d'imposta 2021, **avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012. Contestualmente** alla presentazione tardiva della comunicazione, devono **versare la sanzione in misura pari a 250,00** euro nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento, esclusivamente in via telematica,

---

---

tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi"

---

Martedì **30 Novembre 2021**

**Gli operatori finanziari** (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di **ottobre** relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica utilizzando il *software Sid - Gestione flussi Anagrafe rapporti*.

---

Martedì **30 Novembre 2021**

I contribuenti persone fisiche **NON Titolari di partita Iva**, inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i **versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi** annuali delle persone fisiche (**Modelli 730/2021, Redditi PF 2021**), che hanno **scelto il pagamento rateale** effettuando il **primo versamento entro il 30 giugno**, devono versare la **6° rata** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, **a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021**, con applicazione degli interessi nella misura dello **1,65%** (per coloro che hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 luglio 2021** avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta sempre della **6° rata**, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%).

---

Martedì **30 Novembre 2021**

I contribuenti persone fisiche **NON Titolari di partita Iva**, che **partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (**Modelli 730/2021, Redditi PF 2021**), che hanno **scelto il pagamento rateale** e che si sono avvalsi del

---

differimento previsto dall'art. 9-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, devono versare la **4° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021**, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,83%**.

Martedì **30 Novembre 2021**

Le **persone fisiche non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi** che intendono effettuare la scelta per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, possono presentare a intermediari abilitati la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione.

Martedì **30 Novembre 2021**

**Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF e imposte sostitutive Irpef / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2021** da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare, nonché dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2021.

Martedì **30 Novembre 2021**

**Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia** e intendono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero devono presentare l'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate – Divisione contribuenti. All'istanza di interpello deve essere allegata la *check-list* denominata "Opzione per l'imposta sostitutiva per i nuovi residenti". La domanda può essere presentata mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso l'impiego della casella di posta elettronica certificata. In quest'ultimo caso, l'istanza di interpello è inviata alla casella pec:

[dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it)

Per i non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l'istanza di interpello può essere trasmessa alla casella pec: [dc.acc.upacc@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.upacc@agenziaentrate.it).

Mercoledì **1 Dicembre 2021**

Le parti **contraenti di contratti di locazione e affitto**

che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca", devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/11/2021 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/11/2021.

---